

Avviso per manifestazione di interesse all'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi a “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA SANT'ANTONIO”

Articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016, modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visti:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”);
- D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito dalla Legge 15/12/2016, n. 229” e ss.mm.ii, ed in particolare l'Articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016 come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156;
- le Linee Guida ANAC n. 1, e 4 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 14.05.2018, recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.”, nell'ambito della quale risulta inserita l'opera pubblica in oggetto.

Richiamata la propria Determina a contrarre n. _____ del _____;

Considerato che il presente avviso è stato sottoposto con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RENDE NOTO CHE

il Comune di Visso (MC) con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici di seguito specificati, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di riparazione danni e recupero funzionale del cimitero di Villa Sant'Antonio, ricompresi nel Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche etc., Allegato 1, approvato con Ordinanza commissariale n. 56 del 14 maggio 2018 e ss.mm.ii.

1. COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

1.1 Committente:

Comune di VISSO (MC), Loc.Palombare, 62039 Visso (MC)

C.F. 81000730432 e P.I.: 00270460439

Indirizzo Internet: web <http://www.comune.visso.mc.it>,

Ufficio di riferimento: area Lavori Pubblici e Protezione Civile

tel. 0737-95421 - fax 0737-95422

e-mail: comune@comune.visso.mc.it

PEC: comune.visso.mc@legalmail.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Gabriela Aureli (Tel: 0737-95421; e-mail: aureli.gabriela@comune.visso.mc.it)

1.2 Amministrazione aggiudicatrice:

S.U.A. della Provincia di Macerata

Denominazione ufficiale: Provincia di Macerata – Servizio Appalti

Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata – II piano,

C.F. e PI: 80001250432, Codice AUSA 0000234894,

Indirizzo Internet: <http://istituzionale.provincia.mc.it>

Telefono: 0733248537 - Fax: 0733248552

PEC: provincia.macerata@legalmail.it ;

Piattaforma telematica: <http://sua.provincia.mc.it>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della successiva procedura negoziata, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, ai sensi all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005.

2. NATURA E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

2.1 Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e del principio di rotazione per il conferimento dell'incarico specificato nei successivi paragrafi.

Il Comune di Visso si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Il presente avviso non costituisce invito ad offrire e non implica alcun impegno contrattuale per la Stazione appaltante.

2.2 Tipologia di affidamento: procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156.

2.3 Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016 come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156.

2.4 Oggetto dell'affidamento: servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di riparazione danni e recupero funzionale del cimitero di Villa Sant'Antonio, come meglio specificato nel progetto allo scopo redatto.

3. CORRISPETTIVO A BASE DI GARA E DURATA

3.1 Gli importi del corrispettivo, compresi gli oneri per la sicurezza, nonché le classi e categorie individuati ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio da affidare sono i seguenti:

L'importo stimato dei lavori cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a € 422.990,00, oneri della sicurezza compresi:

Categorie d'opere	Destinazione Funzionale	ID. Opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Gradi di complessità <<G>>	Parametri Base <<P>>	Costi Categorie <<V>>
EDILIZIA	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	E.21	l/d	1,2	8.6165%	€ 422.990,00
TOTALE						€ 422.990,00

Oggetto dell'appalto

1	EDILIZIA E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 48.629,70 oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO				€ 48.629,70

3.2 Importo a base di gara: € 48.629,70 (quarantottomilaseicentoventinove/70 euro), oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è pari a € 0,00, in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento dell'incarico.

3.3 La Stazione Appaltante, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, si riserva inoltre di affidare all'aggiudicatario la direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori relativi all'intervento *de quo*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10.05.2018:

Incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

n.	Descrizione dei servizi	CPV	Importo
1	EDILIZIA E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e	€ 34.639,17 oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi

D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	pianificazione	
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO		€ 34.639,17

4. DURATA, FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

4.1 Il tempo stimato per lo svolgimento dell'incarico, dalla stipula del contratto, è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi in relazione alla redazione del progetto definitivo decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuto conferimento dell'incarico e di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi quanto alla redazione del progetto esecutivo decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo.

Il progetto, articolato nei livelli richiesti, sarà oggetto di verifica e approvazione secondo le norme vigenti e secondo quanto specificato nello schema di contratto. L'affidatario è obbligato ad apportare tutte le modificazioni richieste dal RUP in relazione al rispetto delle dette norme e per l'acquisizione di tutti i necessari assensi.

4.2 L'intervento è inserito Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, approvato dall'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 14.05.2018.

4.3 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali.

4.4 Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature come appresso specificata, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e precisamente all'indirizzo web <http://www.comune.visso.mc.it>, nonché all'albo pretorio del Comune, per complessivi 15 giorni consecutivi.

4.5. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate tramite comunicazione firmata digitalmente dal soggetto richiedente e trasmessa all'indirizzo email: comune@comune.visso.mc.it – all'indirizzo PEC:

comune.visso.mc@legalmail.it; indicando nell'oggetto "Lavori di riparazione danni e recupero funzionale del cimitero di Villa Sant'Antonio - indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – chiarimenti e/o informazioni".

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno ----- ossia 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del presente avviso, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e precisamente all'indirizzo web <http://www.comune.visso.mc.it>.

Tutte le eventuali variazioni e/o chiarimenti relativi verranno ivi pubblicati con apposito avviso.

5. SOGGETTI CUI E' RIVOLTO L'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare la propria manifestazione di interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, comma 1 del Codice e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

In particolare possono candidarsi:

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano anche le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** agli interessati di manifestare la propria candidatura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al candidato che presenta la propria manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 02.12.2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l'**esclusione** di entrambi i concorrenti.

È **vietato** al concorrente che presenta la propria candidatura in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti che non presentano manifestazione di interesse possono presentare offerta, per il medesimo avviso, in forma singola o associata.

Gli affidatari dovranno accettare tutti i controlli anche successivi previsti nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia.

6. REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M. n.263/2016.

N.B.: L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come

segue:

- a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della legge n. 18 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
- a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
- a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati.

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

- b.1. professionisti dipendenti;
- b.2. professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I candidati, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del **Modello 1 - Manifestazione Interesse** allegato.

Resta inteso che **la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti** richiesti per l'affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le modalità previste dalla lettera d'invito e nel disciplinare di gara a tal scopo redatto.

L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.1 Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini**,

Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i professionisti singoli o associati). Al candidato di altro Stato membro non stabilito in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente l'impresa. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Più specificamente, nell'ambito dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 5 e come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 7.3.3 rubricato "*Professionalità minime richieste in capo al partecipante*", il candidato deve disporre ed indicare i professionisti costituenti il gruppo di lavoro in possesso dei requisiti professionali e abilitativi specificati nel paragrafo 7.3.3 corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

7.1.2. Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 46 comma 1 del Codice, previsti dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (*"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* – in G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017).

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Più specificamente, devono essere posseduti i seguenti requisiti:

- requisiti dei professionisti singoli o associati

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della presentazione della manifestazione di interesse, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- requisiti delle società di professionisti

essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- requisiti delle società di ingegneria

Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un **direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- requisiti dei raggruppamenti temporanei

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la **presenza di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale e all'elenco speciale di cui al successivo punto 7.1.3, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra.

- requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Essere in possesso dei requisiti previsti per le società di professionisti e per le società di ingegneria, come sopra individuati, ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

7.1.3. Iscrizione presso l'elenco speciale dei professionisti abilitati tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, e dell'Ordinanza n. 12 del 09.01.2017 e loro s.m.i..

In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente avviso, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

L'iscrizione all'Anagrafe è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatori.

È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3), così come

modificata dall'O.C.S.R. n. 35 del 31 luglio 2017 e ss.mm.ii..

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al Codice, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.1 requisiti di affidabilità economico-finanziaria:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) per servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato, per un importo stimato pari almeno a **€ 83.268,87, al netto degli oneri fiscali e previdenziali**, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; tale requisito è richiesto per il fatto che trattandosi di opera da realizzare in regime emergenziale di massima priorità ed urgenza è necessario che l'affidatario garantisca al Comune di Visso il massimo livello di solidità economica.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

7.3.1 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver effettuato, con buon esito, negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato, servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a **2 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categorie d'opere	Destinazione Funzionale	ID. Opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Gradi di complessità <<G>>	Costi Categorie <<V>>	Imp. minimo richiesto (2 volte)
EDILIZIA	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	E.21	I/d	1,2	8.6165%	€ 845.980,00
TOTALE						€ 845.980,00

7.3.2 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 83, comma 6 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, n. 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura (servizi cd. di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori analoghi, per dimensione caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ed il cui importo totale sia almeno pari a **0,60 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna della rispettive categorie e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categorie d'opere	Destinazione Funzionale	ID. Opere	Corrispondenza L. 143/49 - Classi e categorie	Gradi di complessità <<G>>	Costi Categorie <<V>>	Imp. minimo richiesto (0,60 volte)
EDILIZIA	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	E.21	I/d	1,2	8.6165%	€ 253.794,00
TOTALE						€ 253.794,00

È in facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, a mezzo pec all'indirizzo: comune.visso.mc@legalmail.it; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il candidato sarà escluso dalla selezione.

In conformità alla Linee guida ANAC n. 1/2016 approvate con delibera n. 973/2016 e s.m.i., si specifica che:

1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”: nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare). Tale criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”, mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie (“impianti”, “idraulica”, etc.) il predetto criterio non trova applicazione ed appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, capo V);

2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17/6/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;

3) si precisa che i servizi di cui al presente punto 7.3.2 (servizi di punta), per ognuna delle classi e categorie di cui alla su indicata tabella, non possono essere frazionati (cfr. Linee guida ANAC n. 1/2016, paragrafo IV.2.2.3.2.).

7.3.3 L'operatore concorrente dovrà inoltre disporre delle seguenti professionalità minime:

- n. 1 architetto, responsabile della progettazione edile e architettonica;
- n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale;
- n. 1 soggetto abilitato al coordinamento in fase di progettazione per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);
- n. 1 geologo (art. 31 comma 8 del Codice e punto 3.1. delle Linee Guida n. 1/2016), che redige la relazione geologica. Il partecipante è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base

annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Si precisa peraltro che è possibile che le professionalità suddette coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima prestazione più di un soggetto: in tal caso dovrà essere sempre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ex art. 24 comma 5 del Codice.

E' comunque richiesto:

- **per i soggetti organizzati in forma societaria** (società di professionisti e società di ingegneria), un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni non inferiore a 4 (quattro). (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);

- **per i professionisti singoli e associati**, un numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a 4 (quattro). (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), da raggiungere tuttavia anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa e stabilisce che:

a) ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice, i fini della partecipazione alla presente procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013).

b) al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art.154 commi 4 e 5 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano allo scopo le linee guida n.1/2016 dell'ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad *“ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati”*. Il concorso rientra in tale fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”*.

c) in conformità alle Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 (paragrafo IV.2.2.2.4.), sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Si considerano servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella

definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la Stazione Appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

d) Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori ovvero di sola direzione lavori (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018, paragrafo 2.2.2.5.).

e) Il requisito dei "servizi di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori (cfr. Linee Guida ANAC n. 1/2016, aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018, paragrafo 2.2.2.5.).

f) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse di cui al presente avviso di indagine di mercato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati secondo le modalità che verranno in seguito previste nel disciplinare di gara a corredo della lettera di invito.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, a cui si rimanda, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice: per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Quindi con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, le professionalità ivi richieste possono essere oggetto di avvalimento nei termini indicati dal predetto art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d'obbligo l'esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario.

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà

dichiarare ai sensi e per gli effetti del artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 tale intenzione nel **“Modello 1 - Manifestazione Interesse”** allegato, indicando specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e l'impresa ausiliaria.

Nella lettera di invito e nel disciplinare di gara a tal scopo redatto verranno in seguito fornite indicazioni in merito alla documentazione da produrre in caso di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Si rimanda interamente a quanto previsto all'art. 105 del Codice.

In particolare ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate dalla norma (cfr. Linee guida ANAC n.1/2016, paragrafo 3.1).

10. SOPRALLUOGO

Nella successiva fase di procedura negoziata che seguirà il presente avviso, sarà obbligatoria l'effettuazione di un sopralluogo sui luoghi oggetto dell'appalto, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Le modalità di effettuazione del sopralluogo verranno dettagliate nella lettera di invito e nel disciplinare di gara a tal scopo redatto.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli interessati in possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale obbligatori e dei requisiti specifici di cui ai precedenti punti, possono presentare la manifestazione di interesse entro le ore _____ del giorno _____, mediante invio del **“Modello 1 - Manifestazione Interesse”** **quivi allegato**, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo: comune.visso.mc@legalmail.it.

La manifestazione d'interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi di Società o Consorzio ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale capogruppo/mandatario nel caso di R.T.P. e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l'indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine e la eventuale lettera di invito alla procedura negoziata conseguente. La manifestazione d'interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte.

Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione e/o la segnatura dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le domande presentate non sono vincolanti per l'Amministrazione.

12. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

In ragione della complessità del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di celerità, il Comune intende procedere ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lettera b). Qualora, ai sensi dell'articolo 2, comma 2- bis del D.L. 189/2016, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156, pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e proporzionalità nella scelta dei soggetti da consultare per l'affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, il Comune

procederà a sorteggiare dieci candidati, attingendo dall'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse al presente avviso nel termine stabilito.

Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta a tutti gli interessati alla manifestazione.

La data, l'orario e l'ubicazione verranno resi noti tramite avviso pubblicato sul sito del Comune.

Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni estratte al fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il presente avviso. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, il procedimento viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro il termine di 7 giorni, allo scopo indicato nella richiesta di integrazione del Committente, farà considerare come mai presentata la domanda.

L'esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà l'immediato ulteriore sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse.

Si provvederà di conseguenza alla verifica di ammissibilità degli ulteriori operatori economici sorteggiati.

Questo procedimento verrà ripetuto fino a quando non ci saranno 10 operatori economici ammessi ovvero fino al termine dell'esame delle istanze.

Qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci, il Comune controllerà tutte le istanze ed inviterà alla procedura gli operatori economici ammessi.

Il Comune avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida.

Le dieci manifestazioni d'interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le restanti manifestazioni d'interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, verranno rese note le generalità degli operatori economici che le hanno presentate mediante pubblicazione sul sito del Comune.

I soggetti invitati non potranno, in sede di presentazione dell'offerta, modificare la forma giuridica con cui hanno presentato la manifestazione di interesse e sono stati quindi qualificati dal Comune, salve le eccezioni consentite dal Codice.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa all'avviso per indagine di mercato in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio o di indennizzo.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis del D.L.189/2016 come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156.

In considerazione dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo dell'appalto in oggetto, quale risultante dall'importo del servizio e dal luogo di esecuzione degli stessi, si procederà con applicazione del sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8 del Codice (il sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale sarà applicato solo qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10).

14. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali si informa che:

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della selezione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;

- i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;
- il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Visso, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti/responsabili dei settori interessati;
- Il Comune di Visso garantisce in ogni momento all'interessato che ne presenti istanza in forma scritta l'esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

15. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Si precisa che gli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, dovranno dichiarare in tale sede, di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza.

Allegati:

È allegato al presente avviso, il:

- ***all. 1: Modello 1 – Manifestazione di interesse.***

Visso- (MC)_____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO